



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 16/2024 R.G. procedimento unitario

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
presentato da

-
con l'ausilio dell'OCC

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di
ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai
creditori;

lette le osservazioni depositate da

letta la relazione depositata dall'OCC il 17.04.2024;

confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

ritenuto che le osservazioni proposte da non costituiscano ostacolo alla

approvazione considerato che la creditrice si limita a sollecitare l'accoglimento





proprio di uno dei punti del piano proposto ovvero l'autorizzazione al debitore a riprendere il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, ex art. 67 comma V CCII;

ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come modificato e integrato il 15.02.2024.
2. **DISPONE** che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione *procedure in materia di sovraindebitamento*, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. **DICHIARA** chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

4. **AVVISA** il debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. **AVVISA** il debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. **DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano resolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice solo quando necessario;





TRIBUNALE DI PAVIA

7. AVVISA l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. DISPONE che l'OCC ogni sei mesi relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Si comunichi.

Pavia, venerdì 19 aprile 2024

Il giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

